Articolo 7

Competenze in materia di tutela della salute

1 Il datore di lavoro disciplina le competenze in materia di tutela della salute in seno all'azienda. All'occorrenza delega particolari incarichi in materia di tutela della salute a lavoratori qualificati. Essi non devono subire svantaggi per tali mansioni.

2 Il datore di lavoro, se ha affidato a un lavoratore determinati incarichi relativi alla tutela della salute, deve fornire una formazione e un perfezionamento adeguati nonché chiare istruzioni e competenze. Il tempo necessario per la formazione e il perfezionamento è di principio considerato come tempo di lavoro.

2bis Il trasferimento di tali compiti al lavoratore non esonera il datore di lavoro dai suoi obblighi di garantire la tutela della salute.

3 Qualora siano consultati specialisti della sicurezza del lavoro in conformità alle disposizioni d'esecuzione relative all'articolo 83 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, questi ultimi devono verificare, nel quadro delle loro mansioni, anche l'adempimento delle esigenze in materia di tutela della salute.

4 ...

Capoverso 1

La necessità di trasmettere singoli incarichi in materia di tutela della salute a lavoratori qualificati dipende soprattutto dalla struttura specifica dell'azienda.
Le seguenti caratteristiche possono essere determinanti:

- grandezza dell'azienda / numero dei dipendenti
- lavori che presentano particolari rischi per la salute
- problemi di organizzazione interna
- livello di istruzione dei lavoratori o
- esigenze particolari in funzione del compito, ad esempio per la persona di fiducia .

Inoltre, a partire da un certo numero di lavoratori il datore di lavoro non è più in grado di adempiere da solo, ossia senza sostegno da parte di uno o più collaboratori, agli obblighi che gli sono imposti dalla legge e dalle ordinanze. Più l'azienda è grande e la sua struttura complessa, più si impone la necessità di ripartire gli incarichi tra un maggior numero di lavoratori. I lavoratori più adatti per questo compito sono quelli che dispongono di maggiore esperienza professionale e aziendale, soprattutto coloro che, in qualità di addetti alla sicurezza, si occupano già di compiti simili. Per le piccole aziende, queste persone saranno spesso superiori diretti che svolgono questo compito come compito particolare; per le aziende più grandi, esse saranno completamente assorbite da questo incarico e saranno pertanto incorporate nello stato maggiore. Il datore di lavoro ha anche la possibilità di rivolgersi a un perito esterno affidandogli il particolare incarico di occuparsi della tutela della salute sul lavoro.
I lavoratori a cui sono stati affidati particolari incarichi in materia di tutela della salute non devono essere penalizzati per l'attività svolta nell'esercizio di questi incarichi. A tale attività non devono essere collegate riduzioni di salario, limitazioni nella carriera o nella formazione e nel perfezionamento professionali. Non è nemmeno accettabile che i lavoratori incaricati svolgano tali mansioni al di fuori del normale orario di lavoro (ore di straordinario, durante le pause).

Capoverso 2

I lavoratori a cui sono stati affidati particolari incarichi in materia di tutela della salute devono avere l'opportunità di formarsi e di perfezionarsi in questo settore specifico, sia all'interno dell'azienda, sia - se necessario - all'esterno della stessa. La frequenza di corsi e manifestazioni corrispondenti vale in genere come tempo di lavoro e deve essere finanziata dal datore di lavoro secondo gli usi nel settore.
Il datore di lavoro deve definire chiaramente il settore d'attività dei lavoratori che svolgono compiti nel settore della tutela della salute conferendo loro le necessarie competenze. Detto settore dovrebbe essere definito in un capitolato d'oneri. Il datore di lavoro deve badare a che questi lavoratori non vengano gravati in seno all'azienda di altri compiti che possano impedire, o limitare, la loro attività nel campo della prevenzione. Ai lavoratori incaricati devono essere trasferite quelle competenze che sono necessarie allo svolgimento effettivo dei loro compiti ed alla loro applicazione all'interno dell'azienda. Essi devono fare in modo che, nel settore di loro competenza, i provvedimenti per la tutela della salute necessari siano rispettati. In ogni caso, la responsabilità in materia di tutela della salute rimane del datore di lavoro (cpv.2bis).

Capoverso 3

Con la modifica del 1º giugno 1993 dell'OPI, il Consiglio federale ha emanato le disposizioni di esecuzione in merito al coinvolgimento di medici del lavoro e di altri specialisti della sicurezza sul lavoro. Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro i medici del lavoro, gli ingegneri della sicurezza, gli igienisti del lavoro e gli esperti nell'ambito della sicurezza (art. 11d OPI).
Gli specialisti della sicurezza sul lavoro valutano i pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, consigliano ed informano il datore di lavoro e sono a disposizione dei lavoratori per le questioni relative alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro (art. 11e OPI).
Le prescrizioni circa la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute nell'azienda sono temi strettamente connessi che non possono essere attuati indipendentemente l'uno dall'altro. Appare pertanto opportuno che gli specialisti della sicurezza sul lavoro si occupino anche delle esigenze in materia di tutela della salute. Il datore di lavoro deve tuttavia badare affinché essi dispongano della necessaria formazione. Deve inoltre provvedere affinché vengano coinvolti, se necessario, altri specialisti. Oltre agli specialisti della sicurezza del lavoro, anche altri specialisti possono svolgere un ruolo importante in particolare in materia di tutela della salute, ad esempio gli psicologi del lavoro e dell'organizzazione come anche gli ergonomi. Vi sono formazioni nell'ambito della tutela della salute che possono essere adeguate per acquisire ulteriori conoscenze specifiche. La pertinenza di tale formazioni va valutata caso per caso.